



# Comune di Abbateggio

Provincia di Pescara

Paese del farro e del premio letterario "Parco Majella"

Gemellato con Sapanta (Romania) e La Pera (Spagna)

---

Ufficio del Sindaco

## ORDINANZA N. 6 del 06.05.2020

Prot. n. 1340

Albo n. 135

### **OGGETTO: DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI.**

### IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Abbateggio, in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti normative regionali e nazionali, promuove il sistema di raccolta dei rifiuti attraverso la modalità "Porta a Porta" su tutto il territorio comunale;

DATO ATTO che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali e pertanto è un dovere/obbligo civico per tutti i cittadini;

PRESO ATTO che nel territorio comunale si stanno verificando episodi di abbandono di rifiuti e materiali che, oltre a deturpare il decoro urbano e del territorio, costituiscono rischio e pericolo per l'igiene e la sicurezza delle persone;

CONSIDERATO che occorre salvaguardare il decoro del Comune e, soprattutto, impedire qualsiasi forma di inquinamento e deterioramento dell'ambiente;

RAVVISATA la necessità di arginare il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti, che provoca l'insorgere di micro-discardie con grave pregiudizio sia del decoro urbano e del territorio, sia dell'igiene e della salute pubblica;

RITENUTO, pertanto, necessario ed inderogabile provvedere in merito mediante l'adozione di un'apposita ordinanza;

RICHIAMATO il D.Igs. 3 aprile 2006, n.152 (Testo unico in materia ambientale);

VISTI, in particolare:



# Comune di Abbateggio

Provincia di Pescara

Paese del farro e del premio letterario "Parco Majella"

Gemellato con Sapanta (Romania) e La Pera (Spagna)

- 
- l'art.178, il quale dispone che *"la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché de/principio chi inquina paga"*;
  - l'art.192, a norma del quale *"l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee"*;
  - l'art.198, il quale attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
  - gli artt. 255 e 256, i quali definiscono il sistema sanzionatorio applicabile nelle ipotesi di violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;

VISTI, altresì:

- il R.D. 27 luglio 1934, n.1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie;
- la Legge 24 novembre 1981, n.689;
- la LR 4 maggio 1982, n.19;
- l'art.50 del D.Igs. 18 agosto 2000, n.267;
- il Dlgs. 3 aprile 2006, n.152;

## ORDINA

1. E' vietato, nell'intero territorio comunale, **l'abbandono ed il deposito di rifiuti** e di materiali di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi e con modalità differenti da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed al di fuori degli appositi contenitori;

2. E' fatto obbligo a tutti gli utenti:

- di conferire i rifiuti urbani indifferenziati ed i rifiuti riciclabili esclusivamente nei contenitori all'uopo disponibili, rispettando la tipologia di rifiuto conferibile in ciascuno di essi;

## AVVERTE

che, salva ed impregiudicata l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da normative



# Comune di Abbateggio

Provincia di Pescara

Paese del farro e del premio letterario "Parco Majella"

Gemellato con Sapanta (Romania) e La Pera (Spagna)

specifiche e, in particolare, dal già menzionato D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, per le violazioni di cui al punto 1 ovvero per chi abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00 e l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi; se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio, come disposto dall'art. 255 comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;

## DEMANDA

Al personale delle Forze di Polizia che ne abbiano titolo, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e di procedere all'accertamento delle eventuali violazioni.

## DISPONE

- di notificare la presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio comunale;
- di trasmettere per conoscenza la presente Ordinanza alle forze dell'ordine;
- di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Pescara;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

## INDIVIDUA

quale Responsabile del Procedimento il Sig. Gabriele L. DI PIERDOMENICO;

## AVVERTE

che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre:

- ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Il sindaco

Ing. Gabriele L. Di Pierdomenico